

Alla cancelleria della
Eccellentissima
Corte di Appello di Brescia
per la
ECCELLENTISSIMA
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Il sottoscritto, Signor

BAHAR KIMYONGUR

nato a Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles (Belgio), il 28-4-1974, attualmente sottoposto p.q.c. alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nella frazione di Marina di Massa nel Comune di Massa (MC), domiciliato presso lo studio dell'Avv. Federico Romoli, del Foro di Firenze, in Via Pier Capponi n. 93 a Firenze, difensore del sottoscritto nel procedimento di estradizione *de quo*, ai sensi dell'art. 719 c.p.p. propone

RICORSO PER CASSAZIONE

avverso l'ordinanza *ex art.* 718 c.p.p. datata 2-12-2013 (e ricevuta a mezzo fax dal predetto difensore in data 3-12-2013) con cui la Ecc.ma Corte di appello di Brescia ha revocato la custodia cautelare in carcere sostituendola con quella dell'obbligo di dimora.

MOTIVI

Violazione di legge: carenza di motivazione; contraddittorietà della motivazione; carenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare (artt. 125, co. 3, 714, co. 2 e 3, 719 c.p.p.; 16, co. 4, Conv. europea di estradizione 1957; 111 Cost.)

L'ordinanza qui impugnata presenta tre fondamentali profili da censurare:

- la Corte bresciana ritiene che *«non è possibile allo stato prevedere l'esito finale della procedura estradizionale»*, laddove invece gli elementi presentati dalla difesa con dettagliata memoria agli atti del procedimento avrebbero consentito un simile scrutinio; inoltre, nell'ordinanza non si esplicita il motivo per cui la suddetta prognosi (imposta dall'art. 714, co. 3, c.p.p.) non sarebbe possibile; infine, l'affermazione della Corte contrasta innegabilmente con la considerazione espressa più avanti nel testo del provvedimento secondo cui le accuse mosse dalla Turchia al Signor Kimyongur «sono state giudicate inconsistenti da altra autorità giudiziaria (quella olandese che ha respinto la richiesta di consegna)».
- Si è attribuita rilevanza, ai fini del mantenimento di una misura coercitiva, alla *«gravità delle contestazioni che l'autorità giudiziaria turca ha mosso al Kimyongur Bahar»*, quando la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che tale elemento non può giustificare l'applicazione di una misura cautelare (cfr., tra le varie, Cass. pen., Sez. VI, 9-4-2008, Costan, in Cass. pen., 2010, 269, secondo cui la valutazione in punto di c.d. *periculum in mora* deve fondarsi su *«elementi reali, concreti e specifici»*, che siano *«rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradando»*; si

consideri che nella sentenza appena citata la consistenza della pena da scontare nello Stato richiedente non è stata ritenuta elemento sufficiente per affermare la sussistenza del pericolo di fuga).

- Il sottoscritto rimane sottoposto a misura cautelare **nonostante che la stessa Corte riconosca** che il sottoscritto *«non può correre il rischio di inquinare il proprio prestigio e la propria dignità personale con un comportamento che suonerebbe spregiativo nei confronti della giustizia italiana e di fronte alla opinione pubblica apparirebbe come un riconoscimento della fondatezza delle accuse, nutrendo viceversa l'opposto interesse a vedere in sede internazionale riconosciuto, così come sostenuto in sede di audizione, la propria estraneità a formazioni di stampo terroristico»*; tale osservazione dei giudici bresciani, che sostanzialmente **nega la ricorrenza di un effettivo pericolo di fuga nel caso di specie, non solo appare in palese contraddizione rispetto alla decisione di applicare comunque una misura cautelare, ma rende oltretutto illegittima la medesima misura, perchè adottata in assenza di un presupposto fondamentale** (v. artt. 16, co. 4, Conv. europea di estradizione 1957 e 714, co. 2, c.p.p.)

L'interesse all'impugnazione dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Brescia il giorno 2-12-2013 è di intuitiva evidenza ed attiene all'immediato controllo ed alla eventuale rimozione di un provvedimento in materia di libertà personale (quale risulta comunque quello dell'obbligo di dimora) incidente negativamente sul sottoscritto sotto molteplici profili (morale, psicologico, socio-familiare, patrimoniale).

P.Q.M.

il sottoscritto, Signor Bahar Kimyongur,

chiede

che la Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione voglia **annullare il provvedimento della Corte di appello di Brescia qui impugnato.**

Con ogni consequenziale provvedimento.

Con osservanza.

Bahar Kimyongur

Il sottoscritto, Signor Bahar Kimyongur, come sopra generalizzato, ai sensi dell'art. 582 c.p.p. **delega al deposito del presente atto¹ l'Avv. Federico Romoli (nato a Firenze il 7-5-1980), del Foro di Firenze, con studio in Via Pier Capponi n. 93 a Firenze.**

Con osservanza.

Bahar Kimyongur

¹ Cfr., pacificamente, Cass. pen., sez. Un., 22.04.2010, n. 20300; Cass. pen., sez. VI, 12.02.2009, B.B.; Cass. pen., sez. I, 17.01.1997, Sinisi; Cass. pen., sez. I, 23.12.1996, De Fusco; Cass. pen., sez. Un., 29.05.1992, Caselli.